

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER**

***Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/04/2026***

## **ARTICOLO 1**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Contrada Cappuccini nonché l'uso dell'impianto igienico-sanitario pertinente alla stessa

## **ARTICOLO 2**

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:

— Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada";

— Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";

— Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo";

2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **ARTICOLO 3**

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo all'autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. I trasgressori saranno sanzionati e invitati ad allontanarsi.

## **ARTICOLO 4**

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n 8 autocaravan contemporaneamente.

## **ARTICOLO 5**

1. la sosta dell'autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da € 150,00 a € 300.00, prevista dall'art. 45, comma 11° della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore.

2. Al fine del controllo di quanto indicato al punto 1) al momento dell'arrivo dovrà essere comunicato, anche via mail, al comando di polizia locale il numero di targa del veicolo.

## **ARTICOLO 6**

1. La sosta dei veicoli di cui all'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992 è consentita solo nelle apposite piazzole.

## **ARTICOLO 7**

1. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua e a convogliarla negli appositi serbatoi dei mezzi per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né creare pericolo per l'incolumità e la sicurezza.
2. E' permesso l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari.
3. E' fatto divieto di lavaggio degli automezzi.

## **ARTICOLO 8**

1. Sono vietati: lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi e lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e abbattimento di piante, l'asportazione e il danneggiamento di materiali di proprietà comunale.
2. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone, devono essere tenuti al guinzaglio e vanno raccolte le deiezioni.
3. E' altresì vietato il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dei mezzi

## **ARTICOLO 9**

1. l'accesso dei veicoli di cui all'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992 è gratuito.

## **ARTICOLO 10**

1. Ai sensi dell'art. 185. Commi 4° e 5° Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada", è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari.

## **ARTICOLO 11**

1. I conducenti dei veicoli provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.
2. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato all'art. 10 del presente regolamento.
3. Durante la marcia non devono verificarsi perdite di liquami:

## **ARTICOLO 12**

1. Le colonnine per la distribuzione elettrica sono predisposte per l'erogazione massima di 1KW ed è vietato allacciarsi a due prese, anche se la seconda dovesse risultare libera.
2. E' vietato qualsiasi tipo di manomissione alle prese di energia elettrica.
3. Le colonnine per la distribuzione elettrica sono ad esclusivo utilizzo degli autocaravan e non possono essere utilizzate per la ricarica di altre tipologie di veicoli.

## **ARTICOLO 13**

1. Fatte salve l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da n minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00
2. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **ARTICOLO 14**

1. L'esecutività del presente Regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.